



Tribunale di Brindisi
Sezione Civile-

R. G. 193 del 2024

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. S. Memmo - **Presidente**
Dott. G. Manca - **Giudice**
Dott. Antonio I. Natali - **Giudice relatore**

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificatole il 28/11/2024, la sig.ra P. Elena adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, adducendo i seguenti motivi:

1. nullità del pignoramento per omesso invito al debitore ex art. 492 c. 2 c.p.c., come novellato dal d. l.gs. n. 164/2024 entrato in vigore il 26/11/2024;
2. nullità del pignoramento per difetto dello *ius postulandi* in capo al difensore della creditrice, difetto di legittimazione attiva e difetto del titolo esecutivo in capo alla creditrice procedente;
3. nullità ed inefficacia del pignoramento per insussistenza del diritto della creditrice di procedere *in executivis* nei confronti della debitrice opponente per difetto del titolo esecutivo;
4. errore nel calcolo degli interessi indicati nell'atto di precetto e nell'atto di pignoramento immobiliare ed illegittimità della loro pretesa.

In forza delle spiegate ragioni, in fatto e in diritto, chiedeva che venisse sospesa l'esecuzione, poiché la prosecuzione dell'esecuzione avrebbe arrecato grave ed irreparabile danno all'istante. Formulava le seguenti conclusioni:

- a) ritenere fondata ed accogliere l'opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dichiarare l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione, con la caducazione di tutti gli atti esecutivi compiuti;
- b) dichiarare che nulla è dovuto ed a nessun titolo da parte dell'opponente alla sig.ra lobello consiglia;
- c) condannare controparte alla rifusione di spese e competenze di giudizio, con distrazione;
- d) dichiarare nullo ed inefficace ogni atto esecutivo consequenziale.

Si costituiva nel sub procedimento di opposizione la sig.ra Lobello Consiglia che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto.

L'opponente eccepiva, altresì, l'inammissibile duplicazione di titoli e domande, dal momento che la creditrice dapprima aveva intimato il pagamento delle somme con il precetto e, poi, aveva depositato atto di intervento per le stesse somme per cui era stato eseguito il pignoramento, circostanza che rendeva ulteriormente illegittima la pretesa creditoria e legittimava la richiesta di sospensione della procedura già formulata.

All'udienza di comparizione del 12.02.2025, il G.E. si riservava per la decisione sull'istanza di sospensione formulata dall'opponente, concedendo termine per il deposito di note difensive.

Il G.E., con ordinanza del 14.10.2025, rigettava l'istanza di sospensione, assegnava il termine di 60gg per l'introduzione del giudizio di merito, compensava integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.

Ai sensi degli artt. 624, II° co. e 669 terdecies c.p.c., la sig.ra P. Elena proponeva reclamo avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale, G.E. Dott. Giliberti, in data 15/10/2025, comunicata in pari data, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 193/2024 e chiedeva, ai sensi dell'art. 615 e dell'art. 617 c.p.c., di ritenere fondata ed accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione, con la caducazione di tutti gli atti esecutivi compiuti, per i motivi già indicati nell'istanza di sospensione.

Con provvedimento del 15/10/2025, il Presidente della Sezione Civile di questo Tribunale, Dott. Sergio Memmo, designava quale Relatore il sottoscritto, fissava l'udienza del 16/12/2025 per la comparizione delle parti ed assegnava termine fino al 29/11/2025 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che le ragioni di reclamo non appaiano, *prima facie*, idonee a infirmare l'apparato motivazionale, posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Il reclamo, infatti, è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.

Ciò premesso, il motivo di cui è opportuna la trattazione prioritaria - per la sua novità - e' quello relativo all'eccepita violazione degli artt. 543 e 557 c.p.c..

A tal riguardo, giova precisare che tale ragione di doglianza e' stata formulata, per la prima volta, in sede all'odierno gravame.

Ciò avveniva in virtù del fatto che all'iscrizione a ruolo ha provveduto il debitore mediante la proposizione della propria opposizione. Solo successivamente alla costituzione del debitore, il creditore provvedeva all'iscrizione in difetto dell'attestazione della conformità degli atti ed, in particolare, del pignoramento.

Inoltre, nel processo esecutivo non si e' mai celebrata l'udienza 569 cpc poichè il ctu chiedeva una proroga, accordata dal Giudice dell'esecuzione, per il deposito della relazione.

Orbene, l'art. 669-terdecies c. 4 c.p.c. prevede che, nel giudizio di reclamo contro i provvedimenti cautelari, "*le parti devono proporre le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo, nel rispetto del principio del contraddittorio*".

La norma, così come ricostruita, mostra che il legislatore non concepisce il reclamo cautelare come un mero riesame "chiuso" alla luce del solo materiale allegato nel primo grado cautelare, ma consente espressamente l'introduzione di "circostanze" (quindi fatti, anche nuovi) e "motivi" sopravvenuti, che devono essere articolati proprio in sede di reclamo.

La stessa disposizione - letta in combinazione con la natura camerale e deformalizzata del procedimento cautelare e con il potere del collegio di "assumere informazioni e acquisire nuovi documenti"- configura un modello di gravame, connotato da uno *ius novorum* e, dunque, da una disciplina dei motivi nuovi di doglianza, strutturalmente più flessibile rispetto all'appello ordinario, con conseguente ammissibilità di:

- nuove allegazioni di fatto rilevanti per fumus e periculum (es. ulteriori vizi del titolo o del processo esecutivo emersi dopo il provvedimento ex art. 624 c.p.c.);
- nuovi motivi di doglianza contro il provvedimento cautelare oggetto di reclamo;
- nuovi documenti, che il collegio può acquisire e valutare.

Il raffronto con la disciplina dell'appello (art. 345 c.p.c.), che "in linea generale è chiuso ai c.d. nova", mette in rilievo la diversità strutturale del reclamo cautelare: mentre l'appello è un giudizio a critica vincolata, con oggetto tendenzialmente cristallizzato, il reclamo cautelare è concepito come rimedio flessibile, idoneo a recepire fatti e documenti sopravvenuti o comunque non dedotti in prima istanza, purché rilevanti ai fini della misura.

Dunque, deve ritenersi che il reclamo non sia vincolato dalle preclusioni tipiche del giudizio di appello ordinario (art. 345 c.p.c.), che, per converso, vietano in linea generale domande nuove e i *nova* di qualunque natura, anche in chiave documentale (v. da ultimo, Tribunale di Milano, 31 Luglio 2019, secondo cui *"il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato il divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell'originaria domanda cautelare, dall'altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice, ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo. Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati"*).

Ciò premesso, consta, infatti, *ex actis* che, al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, il creditore procedente non ha depositato nei termini di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c. la copia conforme dell'atto di pignoramento immobiliare notificato alla debitrice a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Tale circostanza non è oggetto di specifica contestazione ad opera della parte reclamata.

Si tratta di una verifica da svolgersi *ex officio* che, qualora dia esito negativo, è idonea a ingenerare la sospensione della procedura e la successiva dichiarazione di estinzione della stessa per inefficacia del pignoramento immobiliare. A tal riguardo, peraltro, di recente, la Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 28513 del 27.10.2025 - a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e, dunque, in funzione di <<nomofilachia preventiva>> - ha chiarito che il deposito di copie attestata conformi nel termine perentorio di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c. costituisce, non mera irregolarità formale, bensì adempimento essenziale per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, sia nella formulazione previgente sia in quella novellata dal d.lgs. 164/2024. Inoltre, ha ribadito che l'inosservanza di tale adempimento determina inefficacia insanabile del pignoramento; ergo, il deposito, entro il termine perentorio di cui all'art. 557, comma 3, c.p.c., di copie informatiche del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento prive di attestazione di conformità agli originali determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo, senza possibilità di sanatoria mediante deposito tardivo delle attestazioni mancanti.

Né sarebbe applicabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, trattandosi non di nullità ma di inefficacia derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio imposto da norme di ordine pubblico processuale.

E' stata, cioè, confermata la perentorietà del termine e, dunque, la previsione dell'osservanza dello stesso, a pena di decadenza da connesso potere processuale

Nondimeno, devi ritenersi che rientri nella competenza funzionale esclusiva del Ge il potere di estinguere la procedura.

2. Per quanto concerne gli altri motivi articolati, ad una valutazione *prima facie* e allo stato degli atti, se ne deve ritenere l'inammissibilità dell'eccezione relativa al dedotto difetto dello *jus postulandi*, di legittimazione attiva e difetto del titolo esecutivo in favore della sig.ra Lobello Consiglia. dell'eccezione relativa al dedotto difetto dello *jus postulandi*.

Deve ritenersi che su tali profili non si sia già formato il giudicato espresso o anche solo implicito dal momento che il giudizio di appello, a prescindere dalla sua rituale instaurazione, risulta ancora pendente.

Nondimeno, si rileva che, per principio interpretativo consolidato, in sede di opposizione a una esecuzione, promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'eventuale inesistenza giuridica, quale difetto degli estremi minimi per la riconduzione del provvedimento al correlato tipo legale, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatte valere in sede di impugnazione del titolo.

Costituisce, infatti, principio ormai consolidato quello secondo cui *“nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione”* (Cass. Sez. I, sent. 22402/2008).

Tale principio è stato, più di recente, ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza 26110 del 5 settembre 2022, secondo cui *“il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”*.

Solo nel caso di radicale inesistenza del titolo esecutivo - invero, di rara verifica, come evidenziato, di recente, da autorevole dottrina - si ammette l'esperibilità di un'autonoma *actio nullitatis* (similmente a quanto stabilito dall'art. 161 c.p.c., in materia di nullità delle sentenze

e di abituale conversione dei motivi di nullità in ragioni di gravame, fatta eccezione per l'omessa sottoscrizione, in quanto idonea ad integrare un'ipotesi di inesistenza).

Il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo giudiziale, dovendosi limitare a verificare la regolarità "estrinseca", ossia, ad esempio, che lo stesso abbia natura condannatoria e sia dotato di efficacia esecutiva e che la abbia conservata rispetto alla sua emanazione.

Così nel processo esecutivo è, in generale, preclusa l'eccezione fondata su fatti di natura impeditiva, modificativa o estintiva anteriori cronologicamente, quanto alla loro venuta ad esistenza, alla definitività del decreto, potendo per contro essere dedotti nuovi fatti giuridici, non esistenti prima della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione e in grado di estinguere o modificare il rapporto in parola.

Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo stesso - e, dunque, come tali giuridicamente deducibili - non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo.

Si pensi, in particolare, all'eccezione di compensazione legale, i cui presupposti di liquidità, esigibilità e coesistenza siano venuti ad esistenza dopo la scadenza dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo oppure dopo il maturare delle preclusioni processuali nel giudizio di opposizione (v. *ex multis*, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, secondo cui «[...] il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame *ex professo* o comunque in via principale»).

In tal senso, depongono non solo ragioni di carattere logico e di economia processuale, ma anche la necessità di conservare una cesura netta fra le vicende giuridiche inerenti al giudizio presupposto e l'esecuzione del provvedimento, conclusivo dello stesso. Ciò, in virtù di un principio di "competenza" intesa in senso lato, per cui della valida formazione del provvedimento portato a esecuzione è (o può essere) investito unicamente il giudice cui è devoluto il gravame o l'impugnativa promossa avverso lo stesso.

Principio di "competenza" che, peraltro, si interseca anche con il diverso principio, pure ispirato ad esigenze di economia processuale, del deducibile (valevole) come dedotto.

Esigenze, tali ultime, meritevoli di tutela secondo la logica e i valori ispiratori dell'ordinamento giuridico multilivello quale deve considerarsi quello italiano in conseguenza dell'eterointegrazione da parte del livello di tutela comunitario, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla CEDU.

È indubbio che l'attuazione, in via coattiva, del *decisum* e la tempestività della tutela siano due corollari logici indefettibili di quel diritto all'effettività della tutela giurisdizionale che rinviene il proprio fondamento oltre che nell'art. 24 Cost., anche negli artt. 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE.

Considerato l'attuale stadio dell'evoluzione interpretativa interna, trovando applicazione la regola del deducibile come dedotto, deve ritenersi che l'impossibilità di azionare vizi del titolo di formazione giudiziale valga non solo per quelli concretamente dedotti nel giudizio c.d. presupposto, ma anche per quelli che lo erano sulla base di un criterio di normalità statistica e di diligenza (di fatto, rimasto inosservato).

Dunque, gli effetti del giudicato c.d. sostanziale coprono non soltanto la decisione relativa alla spettanza del bene della vita, azionato dall'attore in sede monitoria, ma anche quella (inespressa) concernente la esistenza e validità del rapporto dal quale origina lo specifico effetto giuridico dedotto.

Si tratta, peraltro, di un giudicato, rilevabile, dallo stesso giudice dell'opposizione, anche *ex officio* in ogni stato e grado del giudizio, perché costituente un giudicato c.d. interno ovvero formatosi all'interno dello stesso giudizio.

Alla stregua delle suddette coordinate concettuali, quindi, deve ritenersi che al ricorrente, in sede di opposizione all'esecuzione, sia preclusa la facoltà di contestare, ai fini di ottenerne la rivisitazione, il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa e conclusa l'azione esecutiva, mettendo in discussione l'*an* o anche solo il *quantum* del diritto fatto valere nei suoi confronti.

Ciò, per motivi che sono oggetto di valutazione esclusiva del giudice della cognizione, spettando, soltanto al giudice di quel procedimento, vagliare la fondatezza delle doglianze di qualsivoglia natura prospettate dalla parte debitrice.

In questi casi, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'competenza

stessa. (fra le altre, Cass. 12 ottobre 2012, n. 17903; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505). termini di cui all'art. 325 c.p.c..

3. In ordine alla eccezione di nullità dell'atto di pignoramento per omesso invito al debitore ai sensi dell'art. 492 2 comma c.p.c. giovinco le seguenti considerazioni.

In disparte la circostanza che nell'atto di pignoramento vi è l'invito al debitore esecutato ad eleggere domicilio nel circondario del Giudice dell'esecuzione, pare difettare solo l'invito ad indicare, alternativamente all'indirizzo fisico, un indirizzo di posta elettronica certificata. Ritiene questo Collegio che a venire in rilievo sia una semplice irregolarità (preceduta tra l'altro dalla locuzione "o", tale da rafforzarne il carattere subordinato) che risulta sanata dalla già avvenuta elezione di domicilio e che certamente, come da costante giurisprudenza di legittimità: *"in caso di sua omissione, non è configurabile come un vizio determinante la nullità del pignoramento"* (Cass., Sez. VI-3, 12 aprile 2011, n. 8408; Cass., Sez. VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706, da ultimo Cassazione sent. 4071/2024 del 14.02.2024). *"L'invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza è infatti previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento (Cass., Sez. VI-3, 9 agosto 2018, n. 20706) giacché è evidentemente volto a facilitare lo svolgimento della procedura di espropriazione forzata, in quanto tesa ad evitare alle parti creditrici e all'ufficio giudiziario una faticosa ricerca dell'esecutato per coinvolgerlo in una procedura della quale, comunque, ha avuto conoscenza sin dal suo esordio"*.

5. In ordine al presunto errore nel calcolo degli interessi ed illegittimità della loro pretesa nella misura indicata nell'atto di precetto e nel pignoramento, giovino le seguenti considerazioni.

Non è contestato che il titolo esecutivo fondante la pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto opposto è la sentenza n. 45/2014 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Francavilla Fontana e che l'atto di precetto notificato il 30.09.2024 non è altro che la rinnovazione dell'originario atto di precetto con il quale fin dall'inizio si è intimato il pagamento delle spese e competenze di lite relative alla costituzione di parte civile la cui pretesa è stata definitivamente dichiarata legittima (nonostante plurime opposizioni) con la sentenza del Giudice di Pace civile di Brindisi, n. 670/2024 ormai passata in giudicato.

Orbene, in seguito alla conferma in appello della condanna al pagamento delle spese di lite di costituzione della parte civile con lettera di messa in mora del 11.04.2018 (pervenuta il 13.04.2018) la reclamata diffidava la sig.ra P. Elena alla corresponsione spontanea delle predette somme. Persistendo l'inadempimento, seguiva la notifica di un primo atto di precetto, a cui seguiva la prima delle tre opposizioni proposte da controparte.

Ciò premesso, nell'atto di precetto e nel successivo pignoramento la sig.ra Lobello ha calcolato gli interessi sulla sorte capitale di € 2.408,93 nella misura complessiva di € 1.306,36.

Tale importo, almeno ad una valutazione *prima facie*, deve ritenersi non dovuto, in quanto sullo stesso devono essere calcolati gli interessi nella misura di legge e non di mora.

Infatti, per principio interpretativo consolidato, gli interessi liquidati in sentenza sono quelli legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo, anche sulla base di quanto risulta in motivazione, l'accertamento della spettanza degli interessi moratori maggiorati.

Da ultimo, la S.C., nel suo più autorevole consesso, *“ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, muovono, infatti, dalla premessa che il quarto comma dell'art. 1284 C.c., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.

In sostanza, deve ritenersi che oggetto di accertamento, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4, che consente l'applicazione del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Orbene, nel caso in esame, pare difettare qualunque riferimento nel titolo a interessi di altra natura, sicchè se il titolo è silente, il creditore non può conseguire in sede esecutiva il

pagamento di interessi maggiorati, quali quelli previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (stante tra l'altro l'impossibilità del giudice dell'esecuzione di integrare il titolo).

Né vale richiamare la diffida di messa in mora anteriore all'instaurazione del giudizio in quanto con l'introduzione dello stesso e la deduzione in esso del rapporto sostanziale fra le parti, la regolamentazione di tal ultimo deve ritenersi affidato esclusivamente alla statuizione giudiziale.

Dunque, deve essere dichiarata l'inefficacia e la nullità del pignoramento in relazione alle somme pretese a titolo di interessi moratori ex art. 1224, comma 4, c.c..

Nondimeno, inerendo il suddetto profilo di doglianza al *quantum* dovuto e non all'*an* dell'esecuzione, tal ultima - per quanto da ritenersi consentita nel più ridotto importo di cui sopra e, cioè, al netto degli interessi di mora - non può essere sospesa.

Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- 1. conferma il rigetto della chiesta sospensiva;**
- 2. compensa le spese del presente giudizio**

Così deciso in Brindisi, in data 17 marzo 2026.

Il Relatore

Dott. Antonio Ivan Natali

Il Presidente

Sergio Memmo